

IN BASE A DATI RACCOLTI DURANTE L'ADESIONE - 08 OTTOBRE 2016 ORE 06:00

## Cooperative compliance: quali effetti dalla fuoriuscita dal regime?

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet", e Raffaella De Carlo - Loconte & Partners

Il regime di cooperative compliance mira a promuovere il dialogo e la cooperazione tra Fisco e contribuenti, con l'obiettivo di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali. Cosa accade, tuttavia, se il rapporto "collaborativo" giunge al capolinea e si interrompe? Nella circolare n. 38/E del 16 settembre scorso l'Agenzia delle Entrate mette a fuoco diversi punti oscuri, dagli aspetti più strettamente procedurali agli effetti che si producono in caso di "cooperativExit". In particolare, l'Agenzia ha chiarito che i dati raccolti nel periodo di adesione al regime non potranno essere impiegati dagli Uffici per avviare attività di controllo fiscale nei confronti dei soggetti fuoriusciti e/o di altre società appartenenti allo stesso gruppo societario.

Implementazione di un efficace sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale, osservanza degli obblighi di disclosure e promozione di una mission aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria in cambio di semplificazioni, riduzione di sanzioni e, più in generale, di un rapporto "privilegiato" con l'Amministrazione finanziaria. Sono queste le condizioni a cui si gioca la partita tra Fisco e contribuenti sul terreno della **cooperative compliance**.

Il D.Lgs. n. 128/2015 ha inteso, infatti, "consacrare" forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra imprese e Amministrazione, introducendo nel nostro ordinamento il regime dell'**adempimento collaborativo**. Le finalità dell'intervento normativo - apprezzabili al punto da lasciar auspicare una diffusione a macchia d'olio del regime - si individuano nella possibilità per le imprese che "fraternizzano" con l'Amministrazione finanziaria di fare affidamento su un contesto ordinamentale più chiaro e stabile, a beneficio delle proprie scelte strategiche e dei propri investimenti.

Cosa accade, tuttavia, se il rapporto di collaborazione s'interrompe?

Il D.Lgs. n. 128/2015 contempla esclusivamente la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di escludere dal regime i contribuenti nel caso in cui:

- non soddisfino più i **requisiti** cui è subordinato l'accesso all'istituto, ossia la tenuta di un efficace **Tax Control Framework** e la realizzazione di un **volume d'affari** o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro (per i soggetti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota avviato già nel 2013, volume d'affari o di ricavi di almeno un miliardo di euro);

- non osservino gli **impegni** alla **compliance** e alla **disclosure** assunti per effetto dell'adesione al regime.

Decisamente opportuno, al fine di rendere meno oscuri per le imprese aderenti gli effetti del post adempimento collaborativo, è stato, dunque, l'intervento della circolare n. 38/E del 16 settembre 2016.

### Leggi anche

- Cooperative compliance: il sistema di controllo del rischio
- Cooperative compliance: come compilare la mappa dei rischi fiscali
- Cooperative compliance: come implementare il sistema di controllo fiscale
- Adempimento collaborativo: sciolti i dubbi degli operatori

Precisato che l'esclusione è disposta con provvedimento motivato, comunicato al soggetto interessato senza alcuna ulteriore diffusione, e che comporta la cancellazione dall'elenco pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, la circolare si sofferma in maniera puntuale sulle **condizioni che determinano l'estromissione** dal regime e sugli **effetti** che ne derivano.

### Perdita dei requisiti dimensionali

In primo luogo, l'esclusione per perdita dei requisiti dimensionali può essere disposta se, **per tre esercizi consecutivi**, il soggetto consegue un volume d'affari o ricavi significativamente inferiore alle soglie fissate.

La precisazione non è di poco conto: prevedendo un criterio di osservazione triennale, l'Amministrazione debitamente mostra di prendere in considerazione le particolarità delle singole imprese e del relativo business, scongiurando inevitabili penalizzazioni che potrebbero determinarsi se il riferimento fosse al singolo periodo d'imposta.

Particolare sensibilità viene riservata, poi, alle dinamiche strategico-gestionali dei **gruppi di imprese**.

Ai fini dell'esclusione, infatti, non si tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali derivante da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo. Per di più, nel caso in cui a seguito di tali operazioni venga ad esistenza un soggetto di nuova costituzione, "gemmato" dal precedente e appartenente al medesimo gruppo, lo stesso può essere ammesso al regime, previa presentazione di apposita istanza.

### Inosservanza degli obblighi di compliance e disclosure

Quanto all'inosservanza degli obblighi assunti, fra cui quello di tempestiva ed esauriente comunicazione all'Amministrazione dei rischi di natura fiscale emersi nell'attività aziendale, l'esclusione può essere disposta se, appunto, emergono **rischi non individuati** dal sistema di controllo o **non comunicati** all'Ufficio competente.

Si rende necessaria, nondimeno, una preventiva valutazione della rilevanza del rischio non individuato o non comunicato, dal momento che solo l'omissione che compromette l'affidamento dell'Ufficio può atteggiarsi a causa di esclusione. Per tale ragione, l'Ufficio, con atto motivato, oltre ad informare il contribuente dell'inadempimento riscontrato, deve invitarlo a presentare (**entro 60 giorni** dalla comunicazione) memorie a difesa del proprio operato. Qualora le osservazioni risultino inidonee o non siano presentate nei termini, si procederà all'esclusione del soggetto.

Maggiore flessibilità e tolleranza sono, comunque, previste nel caso in cui l'omessa individuazione del rischio sia dovuta al comportamento dell'impresa che, in **buona fede**, ha erroneamente connotato la fattispecie come priva di rischio. L'Amministrazione, in siffatte ipotesi, si riserva di procedere a valutazioni case by case a seconda della gravità dei rischi non rilevati e di assumere le conseguenti opportune determinazioni.

## Effetti della fuoriuscita dal regime

L'aspetto sicuramente più rilevante sul quale il provvedimento di prassi si sofferma, tuttavia, riguarda gli effetti dell'eventuale fuoriuscita dal regime di cooperative compliance e, in particolare, il trattamento riservato agli **elementi informativi medio tempore** acquisiti dall'Agenzia.

L'adesione al regime, infatti, comporta per l'impresa l'osservanza di determinati **obblighi di disclosure**, la sottoposizione a **verifiche** sull'adeguatezza del sistema di controllo adottato e a **valutazioni preventive** sulle fattispecie potenzialmente a rischio, nonché, più in generale, la promozione di forme di interlocuzione costruttiva con l'Agenzia delle Entrate. È innegabile, allora, che per tali vie l'Amministrazione sia messa in condizione di entrare nelle dinamiche aziendali e di acquisire grandi quantità di appetibili informazioni riguardanti la fiscal unit o la singola legal entity.

Ebbene, scacciando i timori dei più, la circolare n. 38/E rassicura sul fatto che i dati raccolti nel periodo di adesione al regime di adempimento collaborativo **non potranno essere impiegati** dagli Uffici per avviare attività di controllo fiscale nei confronti dei soggetti fuoriusciti e/o di altre società appartenenti allo stesso gruppo societario.

Non dovrebbero, così, almeno nelle premesse, essere "traditi" l'**affidamento** e la **fiducia** riposti dai contribuenti nella correttezza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.